

LA NUOVA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



La nuova composizione delle Crisi da Sovraindebitamento

(Strumenti, procedure e soluzioni)

di M.Dileo



Titolo: LA NUOVA COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Editore: Duepuntozero

Autore: Massimiliano Dileo

Anno: novembre 2023

Libro: 464 pagine

Isbn: 97888833271866

Autore

Massimiliano Dileo, avvocato cassazionista. Si occupa prevalentemente di contenzioso in materia civile e fallimentare. È iscritto nell'elenco dei delegati e ausiliari alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di Trani.



Presentazione

Il volume offre una panoramica sugli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in seguito all'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'opera è rivolta ai tutti quei professionisti chiamati ad operare nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento anche in qualità di componenti degli Organismi di composizione della crisi.

Particolare attenzione è rivolta all'analisi dei nuovi istituti quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione del patrimonio e l'esdebitazione del debitore incapiente, con specifico riferimento ai presupposti e alle condizioni di ammissibilità previsti per ciascuno di essi. Il tutto senza trascurare il ruolo svolto dal Tribunale e quello degli Organismi di composizione della crisi, parti integranti della procedura.

Il volume è corredato da un formulario e da schemi sinottici per facilitarne la consultazione.



Indice

Prefazione	p.	5
------------------	----	---

PARTE PRIMA

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Capitolo I

CENNI STORICI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

1. Premessa e cenni storici del sovraindebitamento: la nozione di sovraindebitamento	»	7
2. Il fenomeno del sovraindebitamento.....	»	14
3. Il trattamento dell'insolvenza del debitore "non fallibile" nell'impianto normativo precedente alla legge n. 3 del 2012.....	»	19
4. L'iter legislativo del sovraindebitamento.....	»	21
5. Le modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal decreto Crescita <i>bis</i>	»	25
6. I profili di criticità.....	»	27
7. Le novità in tema di sovraindebitamento introdotte con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza	»	29
8. Le integrazioni apportate al Codice della Crisi e dell'Insolvenza.....	»	31

PARTE SECONDA

I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Capitolo II

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

1. L'evoluzione normativa del presupposto soggettivo ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento	»	35
2. Il consumatore.....	»	38
2.1. Gli enti collettivi.....	»	44
2.2. Il fideiussore.....	»	46
2.3. Il socio illimitatamente responsabile.....	»	51
3. L'imprenditore agricolo	»	57
4. La start-up innovativa	»	63
5. I professionisti intellettuali, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi.....	»	65
6. L'imprenditore minore.....	»	66

Indice

7. L'Imprenditore cessato e l'imprenditore defunto..... »	69
8. Gli Enti pubblici..... »	73
9. Gli enti privati non commerciali..... »	76
10. Le famiglie e i coniugi congiuntamente..... »	78

Capitolo III

**IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO
DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

1. Premessa »	85
2. Il requisito del sovraindebitamento nella legge n. 3/2012..... »	87
3. La definizione di "crisi" nella legge fallimentare e nel Codice della crisi e dell'Insolvenza »	89
4. Lo squilibrio del consumatore, del debitore civile e del professionista..... »	91
5. I presupposti di ammissibilità: raffronto tra la "vecchia" e la "nuova" disciplina..... »	93

Capitolo IV

**IL RUOLO DEGLI ORGANISMI
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

1. Natura giuridica dell'OCC..... »	109
2. I gestori o compositori della crisi: compiti e funzioni..... »	113
3. I profili di responsabilità civile dell'OCC e del Gestore della Crisi..... »	118
4. I profili di responsabilità penale dell'OCC e del Gestore della Crisi »	122

PARTE TERZA

**GLI ISTITUTI PER LA RISOLUZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Capitolo V

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

1. I profili soggettivi per l'accesso alla procedura..... »	125
2. Il requisito della meritevolezza..... »	129
3. La fase preliminare: a) la redazione della domanda »	138
3.1. b) la relazione particolareggiata dell'OCC e le ulteriori attestazioni e incombenze..... »	141
3.2. c) la proposta e il suo contenuto..... »	146
3.2.1. La falciatura dei crediti privilegiati »	150
3.3. d) Il piano »	153
3.3.1. La moratoria dei crediti..... »	156

Indice

3.4. e) la presentazione della domanda	»	157
3.4.1. Le condizioni ostative al deposito della domanda.....	»	161
3.4.2. Gli effetti sostanziali della domanda.....	»	163
4. La fase di deliberazione: a) l'inammissibilità della proposta	»	164
4.1. b) la fase di omologazione	»	165
4.1.1. Il decreto di apertura della procedura.....	»	166
4.1.2. Le misure protettive.....	»	167
4.1.3. Le osservazioni dei creditori.....	»	170
4.1.4. La relazione dell'OCC.....	»	173
4.1.5. Il sindacato del Tribunale.....	»	175
5. La sentenza di omologa e i rimedi impugnatori.....	»	177
6. Il decreto di diniego dell'omologazione e il regime dell'impugnazione	»	182
7. La fase esecutiva	»	183
8. La relazione finale dell'OCC	»	184
9. La revoca dell'omologazione.....	»	185

Capitolo VI

IL CONCORDATO MINORE

1. Premessa	»	189
2. La disciplina dell'accordo di composizione della crisi nella legge 3/2012	»	190
3. I tratti essenziali del procedimento di concordato minore.....	»	196
4. La fase preliminare: a) la redazione della domanda e gli allegati.....	»	200
4.1. b) la proposta.....	»	203
4.1.1. Il pagamento dei creditori privilegiati	»	203
4.1.2. La falcidia dell'IVA	»	211
4.1.3. Il piano in continuità o liquidatorio	»	212
4.1.4. La formazione delle classi	»	214
4.2. c) Il piano	»	215
4.3. d) gli adempimenti dell'OCC.....	»	217
5. La presentazione della domanda.....	»	220
5.1. La competenza e il rito.....	»	221
5.2. Gli effetti della domanda.....	»	224
6. La fase di deliberazione: a) l'inammissibilità della proposta	»	226
6.1. b) il decreto di apertura	»	228
6.1.1. Le misure protettive.....	»	230
6.1.2. Gli effetti dell'apertura della procedura.....	»	231
7. La fase di votazione: a) l'espressione del voto	»	232
7.1. b) le maggioranze.....	»	234
7.1.1. La modificabilità della proposta	»	236
8. La fase dell'omologazione: a) il sindacato del tribunale	»	240
8.1. Le eventuali contestazioni dei creditori	»	241
8.2. La sentenza di omologa.....	»	243
8.2.1. Gli effetti dell'omologa.....	»	245
8.3. Il rigetto della domanda di omologa	»	246
9. La fase esecutiva	»	247

Indice

10. La relazione finale dell'OCC e i provvedimenti conseguenti..... »	252
11. La revoca dell'omologa »	253

Capitolo VII

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. Inquadramento dell'istituto..... »	257
2. I presupposti della procedura: a) gli aspetti soggettivi »	260
2.1. b) i requisiti oggettivi..... »	268
3. La presentazione della domanda..... »	268
3.1. L'onere di allegazione..... »	272
3.2. Gli adempimenti dell'OCC..... »	275
3.3. Gli effetti del deposito della domanda..... »	276
4. L'apertura della liquidazione controllata: a) i compiti del Tribunale..... »	278
4.1. b) la sentenza di apertura della procedura »	282
4.2. c) gli effetti dell'apertura della procedura..... »	285
4.3. d) le azioni del liquidatore..... »	289
5. Le fasi della procedura: a) l'individuazione del patrimonio oggetto di liquidazione..... »	291
5.1. b) i rapporti pendenti al momento dell'apertura della procedura »	295
5.2. c) l'elenco dei creditori..... »	296
5.3. d) la formazione dello stato passivo »	297
5.4. e) la redazione dell'inventario dei beni..... »	298
5.5. f) il programma di liquidazione »	301
5.6. g) la formazione dello stato passivo »	303
5.7. h) l'esecuzione del programma di liquidazione..... »	308
5.8. i) la ripartizione dell'attivo »	311
5.8.1. I crediti prededucibili..... »	313
5.9. l) il rendiconto..... »	314
5.10. m) la chiusura della procedura..... »	314

Capitolo VIII

L'ESDEBITAZIONE

1. Premessa »	317
2. L'istituto dell'esdebitazione..... »	320
3. L'esdebitazione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore..... »	322
4. L'esdebitazione nella liquidazione controllata..... »	323
5. L'esdebitazione del debitore incapiente..... »	328

FORMULARIO

*Modulistica da compilare,
formule operative e tabelle esemplificative*

■ **Piano del Consumatore**

<i>Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I.I. »</i>	337
<i>Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da membri della famiglia, quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, ex art. 66 C.C.I.I. »</i>	340
<i>Reclamo avverso decreto di diniego di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 50 e art. 70, comma 12, C.C.I.I... »</i>	343
<i>Osservazioni del creditore al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 3, C.C.I.I. »</i>	346
<i>Istanza del creditore di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per atti in frode a danno dei creditori ex art. 72, comma 1, C.C.I.I. »</i>	349
<i>Memoria difensiva del debitore in seguito a istanza di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per atti in frode del debitore ex art. 72, comma 5, C.C.I.I. »</i>	351

■ **Concordato minore**

<i>Proposta di concordato minore presentata da più membri della stessa famiglia quando il sovraindebitamento ha un'origine comune ex art. 66 C.C.I.I. »</i>	353
<i>Proposta di concordato minore quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ex art. 74, comma 2, C.C.I.I. »</i>	357
<i>Proposta di concordato minore che consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale ex art. 74, comma 1, C.C.I.I. »</i>	360
<i>Dichiarazione di mancata adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), C.C.I.I. »</i>	363
<i>Dichiarazione di adesione del creditore alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma 2, lett. c), C.C.I.I. »</i>	366
<i>Istanza del creditore di revoca dell'omologazione del concordato minore per inattuabilità del piano ed impossibilità di modificarlo ex artt. 81, comma 5, e 82, comma 2 C.C.I.I. »</i>	368
<i>Istanza del creditore di revoca dell'omologazione del concordato minore per inadempimento del debitore agli obblighi assunti nel piano ex artt. 81, comma 5, e 82, comma 2, C.C.I.I. »</i>	370
<i>Istanza del creditore di conversione della procedura di concordato minore in procedura liquidatoria in seguito a revoca per atti in frode o per inadempimento del debitore ex art. 83, comma 2, C.C.I.I. »</i>	372

Indice

<i>Memoria difensiva del debitore a seguito di istanza del creditore di revoca dell'omologazione del concordato minore per atti in frode del debitore a danno dei creditori ex art. 82, comma 5, C.C.I.I.</i>	»	374
<i>Memoria difensiva del debitore a seguito di istanza del creditore di revoca dell'omologazione del concordato minore per inadempimento del debitore agli obblighi assunti nel piano ex art. 82, comma 3, C.C.I.I.</i>	»	376
<i>Istanza del debitore di conversione della procedura di concordato minore in procedura liquidatoria in caso di revoca dell'omologazione ex art. 83, comma 1, C.C.I.I.</i>	»	378
<i>Reclamo del debitore avverso la sentenza di revoca dell'omologazione del concordato minore ex artt. 50 e 82, comma 3, C.C.I.I.</i>	»	380
■ Liquidazione controllata		
<i>Ricorso del debitore per l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. C.C.I.I.</i>	»	384
<i>Proposta di liquidazione controllata presentata da membri della famiglia, quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, ex artt. 66 e 70, comma 10, C.C.I.I.</i>	»	388
<i>Proposta di liquidazione controllata presentata da membri conviventi della famiglia ex artt. 66 e 70, comma 10, C.C.I.I.</i>	»	390
<i>Osservazioni del creditore al progetto di stato passivo del liquidatore ex art. 273, comma 2, C.C.I.I.</i>	»	392
<i>Reclamo avverso il decreto di formazione del passivo ex art. 273, comma 6, C.C.I.I.</i>	»	394
<i>Osservazioni del creditore al progetto di riparto del liquidatore ex art. 275, comma 5, C.C.I.I.</i>	»	397
<i>Reclamo avverso il decreto di approvazione del progetto di riparto ex art. 275, comma 6, C.C.I.I.</i>	»	399
<i>Reclamo del creditore avverso il decreto di esdebitazione del debitore ex art. 282, comma 3, e art. 124 C.C.I.I.</i>	»	402
■ Esdebitazione del debitore incapiente		
<i>Opposizione del creditore avverso il decreto di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283, comma 8, C.C.I.I.</i>	»	405
<i>Reclamo del creditore avverso la decisione sull'opposizione al decreto di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283, comma 8, ed art. 50 C.C.I.I.</i>	»	408
■ Relazione del gestore. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore		
<i>Relazione del gestore. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 CCI</i>	»	412
<i>Bibliografia</i>	»	455



Analogamente a quanto previsto all'art. 9 della legge n. 3/2012, il C.C.I.I. al 2° comma dell'art. 67 richiede il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché di quelle dell'intero nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorra per il sostentamento familiare e ciò al fine di fornire al giudice un quadro complessivo della situazione reddituale dell'istante anche in prospettiva della valutazione della fattibilità della proposta elaborata.

Una differenza di rilievo rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 3/2012 riguarda la relazione a redigersi da parte dell'OCC di cui si parlerà al paragrafo che segue.

3.1. b) la relazione particolareggiata dell'OCC e le ulteriori attestazioni e incombenze

Tra gli oneri di allegazione imposti dal C.C.I.I, rientranti, comunque, nell'ambito delle **attività preliminari alla presentazione della proposta**, vi sono le attestazioni richieste dal 4° comma dell'art. 67 e la redazione della relazione particolareggiata di cui al 2° e 3° comma dell'art. 68.

In merito a detti adempimenti, il primo aspetto che subito balza all'attenzione dell'interprete è la differenza rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 3/2012 che, invece, richiedeva al 2° comma dell'art. 9 il deposito della attestazione di fattibilità del piano da rilasciarsi sulla scorta della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Per la dottrina¹⁸⁷ e la giurisprudenza di legittimità¹⁸⁸ tale modifica normativa non ha determinato l'abolizione di tale sindacato ma lo ha spostato in capo al Giudice così da rafforzarne i poteri; quest'ultimo, infatti, omologherà il piano dopo aver verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica della proposta.

Analizzando specificatamente il contenuto di tali allegazioni, la prima che viene in evidenza è l'**attestazione** da rilasciarsi ai sensi del 4° comma dell'art. 67 C.C.I.I.

diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)". In senso conforma Cass. Civ., 26 novembre 2018, n. 30537.

¹⁸⁷ MANCINI, *La crisi da sovraindebitamento nel nuovo Codice e il declino dell'attestazione del piano*, in *ilcaso.it*, 4 dicembre 2020.

¹⁸⁸ Cass. Civ., 13 marzo 2020, n. 7158.



Art. 67, comma 4, C.C.I.I.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Si tratta di una disposizione che è stata ripresa dalla disciplina del concordato e più precisamente dall'art. 85, comma 7 del C.C.I.I. e in precedenza contenuta all'art. 160, 2 comma e 124, 3° comma, nonché all'art. 7, 1 comma della legge n. 3/2012. Tuttavia, a differenza di quanto previsto all'art. 7 del testo normativo da ultimo citato, al 4° comma dell'art. 67 del C.C.I.I manca il riferimento alla possibilità di prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione ex art. 13, primo comma.

Rinviando ai paragrafi successivi la disamina dell'aspetto da ultimo citato, relativamente al **contenuto dell'attestazione** di cui al 4° comma dell'art. 67 va detto che si tratta di un **giudizio sulla convenienza della proposta formulata dal debitore relativamente alla soddisfazione dei creditori prelatizi**, rispetto alle prospettive derivanti dalla liquidazione dei beni gravati dalla garanzia.

La valutazione che dovrà essere espressa dal Gestore della Crisi sarà alquanto complessa essendo egli chiamato a valutare la fattispecie sottoposta al suo esame in relazione ai diversi aspetti della stessa, quale, ad esempio, la tipologia dei beni su cui insistono le garanzie al fine di stabilirne il valore¹⁸⁹, i tempi e le modalità di realizzo previste in caso di attuazione dell'alternativa liquidatoria, le diverse ipotesi di realizzo tra quelle possibili derivanti dalla liquidazione dei beni rispetto al trattamento riservato con la proposta.

La **comparazione delle due possibilità di soddisfacimento dei creditori**, ai fini dell'attestazione di cui trattasi, dovrà portare a verificare l'attribuzione in favore dei creditori di un maggior riparto di somme che ne dimostri la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria¹⁹⁰.

Come precisato dalla giurisprudenza di merito, l'attestazione che il Gestore della Crisi deve rendere in virtù della disposizione in esame riguarda l'esistenza e la consistenza dei beni sui quali si impernia il piano, nonché sull'attuabili-

¹⁸⁹ Trib. Salerno, 3 giugno 2019.

¹⁹⁰ Cass. 31 ottobre 2016, n. 22045.

tà della proposta intesa come adeguatezza dei beni e delle risorse a consentire il rispetto delle previsioni ivi contenute¹⁹¹.

Tuttavia, va detto che ai fini del rilascio di tale attestazione e, in particolare ai fini della valutazione dell'adeguatezza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, il Gestore della Crisi dovrà necessariamente valutare l'**attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, richiesta invece dal 2° comma dell'art. 68 quale contenuto della relazione particolareggiata; se ne desume, dunque, che tale attestazione dovrà necessariamente contenere al suo interno gli esiti di tale relazione particolareggiata in quanto l'OCC ne attesterà l'attendibilità nell'ambito di una valutazione complessiva di ragionevolezza del piano e della proposta.

Accanto alle previsioni contenute al 4° comma dell'art. 67, all'OCC è richiesto, come più volte detto, la redazione della **relazione particolareggiata** di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 68 CCI.



Art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I.

2) Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;*

3) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Come sarà precisato nel prosieguo del presente lavoro, nella nuova impostazione introdotta dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, la presentazione della domanda spetta all'OCC su incarico del sovraindebitato; a tale organo

¹⁹¹ Trib. Rimini, 11 ottobre 2020.

spetta, inoltre l'espletamento dell'attività propedeutica a tale deposito e, quindi alla formalizzazione della proposta ai creditori.

Il **contenuto della relazione particolareggiata** ricalca sostanzialmente quanto previsto all'art. 9, comma 3-*bis* come modificato dal D.L. n. 137/2020.

In linea generale sarà possibile sostenere che l'OCC nella sua relazione debba illustrare quali siano state **le cause che hanno portato all'indebitamento** e indicare se vi è stata **diligenza da parte del debitore** nell'assumere le obbligazioni; mentre per ciò che concerne il **giudizio concernente la completezza della documentazione depositata**, il riferimento è a quella prevista al 2° comma dell'art. 67 C.C.I.I. rispetto alla quale all'OCC compete anche valutarne l'attendibilità; la dottrina ha avuto modo di chiarire in cosa si sostanzi tale ultima valutazione, a suo dire, da ricondurre a un giudizio di ragionevolezza del suo contenuto, ritenuto necessario in considerazione della provenienza della stessa che, essendo riferibile a una persona fisica, non gode di elementi probatori di riscontro¹⁹².

Nella valutazione di tale documentazione, particolare attenzione andrà posta per il caso in cui il debitore svolga una professione o, comunque, si tratti di un soggetto avente P. IVA, o sia socio illimitatamente responsabile di una società; in tal caso, infatti, sarà necessario separare i beni e i dati riferibili allo svolgimento di tale attività al fine di verificare se effettivamente il sovraindebitamento abbia una origine esclusivamente consumeristica.

Nel contenuto della relazione particolareggiata di cui al 2° comma dell'art. 68 del C.C.I.I. non vi è alcun riferimento alla **valutazione dell'alternativa liquidatoria** che, invece, rientra nell'attestazione di cui al 4° comma dell'art. 67, tuttavia nulla esclude che il gestore della crisi, al di fuori dei casi di cui a tale ultima disposizione, valuti anche tale aspetto, considerato che il contenuto della relazione stessa, come specificato dalla norma innanzi citata è quello minimo che ben potrà essere implementato.

Tale valutazione appare evidentemente necessaria se la si pone in relazione alle previsioni contenute al 1° comma dell'art. 68 C.C.I.I. che, nel disciplinare il contenuto della proposta, precisa che la stessa può essere libera e può prevedere anche un pagamento dilazionato e parziale dei creditori. Ne deriva che ai fini del buon esito della procedura è necessario che la proposta sia conveniente per i creditori, aspetto che il raffronto con l'alternativa liquidatoria ben può attestare.

Altro aspetto su cui l'OCC dovrà soffermarsi nella sua relazione particolareggiata è, ai sensi del 3° comma dell'art. 58 C.C.I.I., quello legato al merito creditizio da valutarsi in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo

¹⁹² LAMANNA, *Il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza*, in *Officina del diritto*, Milano, 2019.

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita¹⁹³.

Nella relazione, inoltre, **l'Organismo di composizione della crisi deve esprimersi circa i costi della procedura**, in modo da fornire ai creditori un quadro generale e attendibile sulle possibilità di realizzo.

In aggiunta all'attestazione di cui al 4° comma dell'art.67 e alla relazione particolareggiata di cui al 2° comma dell'art. 68, il Codice della Crisi e dell'Insolvenza impone all'OCC di provvedere, a seguito del conferimento di incarico in suo favore da parte del debitore sovraindebitato, agli **obblighi informativi** disciplinati dal 4° comma dell'art. 68.



Art. 68, comma 4, C.C.I.I.

L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Tale previsione, pur se con alcune differenze, si pone in linea con quanto previsto al 1° comma dell'art. 9 della legge n. 3/2012 applicabile anche al piano del consumatore in virtù del richiamo contenuto all'art. 12-bis della citata legge.

Tale ultima disposizione, prima delle modifiche apportate con il D.L. n. 176/2020, prevedeva che la proposta, contestualmente al deposito in Tribunale e comunque entro i tre giorni successivi, dovesse essere inviata, a cura dell'OCC, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in relazione all'ultimo domicilio del debitore. Il 7° comma dell'art. 15 della legge n. 3/2012 chiariva, poi, che le comunicazioni di cui si è detto innanzi andavano effettuate a mezzo pec, a mezzo fax o raccomandata, mentre il successivo comma 10 prevedeva la possibilità per l'OCC di accedere all'anagrafe tributaria.

Le disposizioni innanzi citate non prevedevano la necessità di risposta da parte degli uffici interessati dai citati obblighi di notifica. Già a seguito delle modifiche introdotte nel 2020 alla legge n. 3/2012 e attualmente in virtù delle previsioni di cui al Codice, il legislatore ha modificato tale aspetto mantenendo l'obbligo di comunicazione in capo all'OCC, da compiersi nei sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, e prevedendo, invece, la necessità che gli uffici interessati nei quindici giorni successivi co-

¹⁹³ Trib. Napoli Nord a marzo 2023, n. 18.